

EBINFORMA ENTE BILATERALE NAZIONALE

CHE COS'È EBINFORMA

L'Ente Bilaterale EBINFORMA è un organismo paritetico senza scopo di lucro, costituito, in attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di vari settori da UNIMPRESA e CONFINTESA che hanno individuato comunità d'intenti riguardo a fattori di sviluppo dei settori, anche da un punto di vista occupazionale.

FINALITÀ

GLI SCOPI DI EBINFORMA SONO:

- a) programmare e organizzare relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
- b) provvedere al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elaborare proposte in materie di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
- c) istituire l'osservatorio Nazionale, ai sensi delle previsioni contrattuali;
- d) creare e gestire un Fondo per far fronte alle crisi dei settori e delle singole imprese (Ammortizzatori Sociali), istituire specifici fondi per la previdenza integrativa in favore dei lavoratori, per l'assistenza alle disabilità in cui dovessero incorrere i dipendenti o i loro familiari;
- e) gestire, con criteri di mutualità, la erogazione delle prestazioni previste dai CCNL (malattia, maternità, infortunio, ecc.),
- f) promuovere corsi di formazione professionale e manageriale d'intesa con gli Enti competenti e con le imprese del settore, sulla base delle indagini svolte da appositi osservatori nazionali e/o regionali;

- g) svolgere compiti di natura mutualistica aggiuntivi a quelli previsti al punto d) e stabiliti contrattualmente dalle parti;
- h) provvedere al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti ai settori;
- i) ricevere dalle organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/86;
- j) gestire i contratti di primo inserimento e di formazione on the job (apprendistato ed inserimento), anche in collaborazione con la Regione e gli Enti nazionali ovvero regionali competenti,
- k) fornire il parere di conformità, ovvero la certificazione nei casi previsti dalla vigente normativa sui contratti di cui al punto precedente presentati dalle aziende,
- l) ricevere le intese realizzate a livello territoriale che determinino, per specifiche figure professionali, periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti dai CCNL;
- m) esprimere parere vincolante di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro che intendono assumere apprendisti in base agli accordi di cui alla lettera k esaminando le condizioni obbiettive relative al rapporto di apprendistato;
- n) promuovere la nascita degli Organismi Paritetici Regionali;
- o) adempiere alle previsioni di cui alla Legge 30/03 e sue successive modificazioni (Legge Biagi);
- p) svolgere i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di sostegno al reddito;
- q) adempiere alle previsioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
- r) costituire la Commissione Paritetica Nazionale;
- s) ricevere ed elaborare, ai fini statistici, i dati forniti dagli osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di apprendistato nonché dei contratti a termine;
- t) promuovere attività di ricerca e studio finalizzata alla legge 125/91;
- u) collaborare con i fondi interprofessionali per la formazione continua e organizzare l'attività formativa.

SERVIZI

EBINFORMA, per i dipendenti delle aziende in regola con la contribuzione contrattualmente prevista eroga:

- contributi per assistenza a familiari non autosufficienti;
- contributi per trattamenti fisioterapici curativi a seguito di malattia;
- contributi per spesa assistenza pediatrica;
- contributi sostegno natalità;
- contributi per indennità malattia apprendisti;
- contributi per spese corsi di formazione dipendenti;
- contributo per acquisto libri figli dei dipendenti;
- sussidi di integrazione al reddito;
- altri contributi in via di definizione.

EBINFORMA per le imprese in regola con la contribuzione contrattualmente prevista eroga:

- contributi per inserimento lavoratori disabili;
- contributi per assunzioni lavoratrici disoccupate di lunga durata;
- contributi per trasformazione rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- contributi spese per corsi di formazione aziende;
- altri contributi in via di definizione.

ORGANISMI

O.P.N. EBINFORMA ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE

EBINFORMA ha istituito al suo interno l'Organismo Paritetico Nazionale (OPN) per lo svolgimento delle funzioni previste dal D.lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro

L'OPN è strutturato in organismi territoriali che svolgono le loro attività in accordo con l'OPN nazionale seguendo gli indirizzi e le linee guida predisposte dallo stesso. Le imprese iscritte ad EBINFORMA ed in regola con i versamenti hanno diritto ad usufruire gratuitamente della formazione in materia di sicurezza sul lavoro con il rilascio della relativa attestazione dei corsi svolti.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO

EBINFORMA, ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha istituito la ***Commissione Nazionale di Certificazione dei contratti di lavoro***.

Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del D.lgs. n. 276/2003, come modificato dal D.lgs. n. 251/2004 e dalla legge 4 novembre 2010, n.183, *la Certificazione del Contratto può essere richiesta per tutti i contratti in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione di lavoro, quindi qualsiasi tipologia di contatto di lavoro subordinato ed autonomo, ma anche contratti di appalto, di somministrazione di agenzia, rappresentanza commerciale ecc. Inoltre possono formare oggetto di certificazione i regolamenti interni di cooperative*. La certificazione può intervenire al momento della stipulazione del contratto o anche successivamente nel corso della sua esecuzione per eventuali modifiche.

La Commissione è competente a certificare gli atti di disposizione dei diritti effettuati dalle parti del rapporto di lavoro subordinato o dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c..

La Commissione è competente anche relativamente al rilascio del parere di conformità relativamente ai piani formativi contenuti nei contratti di apprendistato ex D.lgs.167/2011 s.m.i. ("Testo Unico dell'Apprendistato").

COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE NAZIONALE E TERRITORIALE

EBINFORMA ha istituito la Commissione Nazionale e le Commissioni territoriali di Conciliazione, competenti ad espletare il tentativo di conciliazione per le controversie individuali o plurime di lavoro ex art. 410, 411 e 412 C.P.C. come modificati dalla legge n. 533/73 e dai decreti legislativi n. 80/98 e n. 387/98 e da ultimo dalla legge 183/2010.

Alla Commissione Paritetica di Conciliazione sono demandate, secondo quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione dei CCNL e della contrattazione territoriale o aziendale comunque riguardante i rapporti di lavoro. La Commissione è competente anche per le controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, ed alla legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificate dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108.

PER QUALI DIPENDENTI VERSARE

Il numero di dipendenti sul quale applicare i versamenti è quello del personale in forza nel mese di riferimento. Rientrano anche i neo assunti o i lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel corso del mese. I versamenti si effettuano per tutte le tipologie di rapporto di lavoro, tranne che per i lavoratori a chiamata che, nel mese di riferimento, non prestino la loro opera e per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità. I versamenti si effettuano anche per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione e per tutti quelli dichiarati con il modello UNIEMENS (DM10).

PER QUALI IMPRESE VERSARE

Il versamento riguarda tutte le imprese di qualsiasi settore, in considerazione che EBINFORMA è un Ente Bilaterale Nazionale con specifica competenza per tutti i tipi di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Tenendo presente quanto chiarito dall'ex Ministro del lavoro Maurizio Sacconi con la circolare n. 43, con la quale viene ribadito l'obbligo contrattuale per tutte le imprese di aderire alla Bilateralità, in quanto eroga prestazioni di Welfare negoziale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interni del CCNL.



www.ebinforma.it

Via Pietro Cavallini n. 24 | 00193 Roma
tel. 0632650423 fax 0632111419
info@ebinforma.it